

7 - MAR. 1986

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Disposizioni e modalità di esecuzione delle verifiche e prove funzionali per la apertura all'esercizio dei servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto:

RITENUTA l'opportunità di stabilire, ai fini della sicurezza ed in conformità di quanto previsto all'art. 5 del predetto decreto (1), le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché l'esercizio dei servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri possa svolgersi con sicurezza e regolarità:

VISTO l'art. 199 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (2):

SENTITA la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

D E C R E T A

Sono approvate le annesse disposizioni e modalità di esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'apertura all'esercizio dei servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri.

./.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni
in materia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I L M I N I S T R O

DISPOSIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE E
PROVE FUNZIONALI PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI
DI PUBBLICO TRASPORTO EFFETTUATI CON IMPIANTI FUNICOLARI
AEREI E TERRESTRI.

1. - GENERALITA'

1.1. - Le presenti Disposizioni si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo o permanente, ascensori ed impianti assimilabili) o terrestri (quali funicolari su rotaie, sciovie, slittinovie, scale mobili ed impianti assimilabili), che nel seguito verranno genericamente indicati come "impianti".

1.2. - Le presenti Disposizioni riguardano gli adempimenti per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali, da effettuare, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (1), nel corso di apposite visite di ricognizione agli impianti allo scopo di accertare che l'esercizio possa svolgersi nelle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti norme tecniche, ai fini del rilascio della autorizzazione o del nulla osta di cui all'art. 4 del predetto decreto (3).

1.3. - Le presenti Disposizioni si applicano sia in sede di prima apertura al pubblico esercizio degli impianti, sia in sede di riapertura a seguito dell'esecuzione di varianti costruttive come definite al paragrafo 2. delle Norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei Trasporti 2 gennaio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985) (4), sia in sede di riapertura a conclusione delle revisioni generali di cui al paragrafo 5. delle predette Norme regolamentari (5).

1.4. - Rientrano fra le verifiche e prove funzionali di cui al comma 1.2. anche gli accertamenti ed i controlli speciali espletati presso le imprese costruttrici, ovvero presso laboratori ufficiali, su particolari strutture, su apparecchiature meccaniche, veicoli, equipaggiamenti elettrici ed elettronici, ovvero su loro parti, destinati alla costruzione di determinati impianti, ovvero da sottoporre ad approvazione del tipo ai sensi della vigente normativa tecnica.

1.5. - Nel seguito, con la sigla "MCTC" viene individuata la Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; con la sigla "DPR 753/80" viene indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980; n. 753, con le parole "visita di ricognizione" si intendono gli adempimenti costituenti, nel loro complesso, le verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del predetto D.P.R. 753/80 (1).

2. - DOMANDA PER LA VISITA DI RICOGNIZIONE

2.1. - Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario rivolge istanza su carta legale all'autorità concedente richiedendo l'effettuazione della visita di ricognizione ed allegando le dichiarazioni di cui al paragrafo 3., concernenti sia l'avvenuta completa ultimazione e la regolare esecuzione di tutte le opere costituenti l'impianto, sia la sua corretta messa a punto e l'effettuazione del periodo di preesercizio di cui al comma 3.7. - Copia della istanza e delle dichiarazioni allegate devono altresì essere presentate al competente Ufficio periferico della MCTC, nonché ai competenti organi regionali qualora l'impianto rientri nelle loro attribuzioni.

2.2. - Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.1. e, comunque, in tempo utile perché possa essere tempestivamente espletata la relativa istruttoria da parte dei competenti Uffici della MCTC e delle Regioni, per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, il concessionario deve altresì provvedere agli adempimenti stabiliti dal decreto del Ministro dei Trasporti 5 giugno 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1985), per la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio dell'impianto e, se ricorre ai sensi del predetto decreto, per la designazione dell'assistente tecnico.

2.3. - Ai sensi dell'art. 199 del T.U. approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (2), il concessionario è tenuto ad effettuare, presso la Tesoreria Provinciale territorialmente competente e sull'apposito capitolo di bilancio, il versamento della somma stabilita, salvo conguaglio, dalla M.C.T.C. per coprire le spese di trasferta per il personale incaricato della visita di ricognizione.

2.4. - L'espletamento degli accertamenti e dei controlli previsti al comma 1.4. può essere direttamente richiesto dall'impresa costruttrice, alla quale fanno carico in tal caso gli adempimenti di cui ai comma 2.1. e 2.3., intendendosi sostituito al direttore dei lavori il direttore tecnico della stessa impresa. I medesimi adempimenti devono essere assolti dalla predetta impresa quando, ai sensi della vigente normativa in materia, talune strutture, apparecchiature meccaniche, veicoli, equipaggiamenti elettrici ed elettronici o loro parti possano essere sottoposti ad approvazione del tipo indipendentemente dalla loro destinazione ad un determinato impianto.

3. - DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

3.1. - Agli effetti di quanto previsto al comma 2.1., ed in relazione al 3° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 753/80 (1), il direttore dei lavori deve rilasciare una dichiarazione attestante:

- a) che l'impianto è completamente ultimato e che tutte le relative opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto ed alle eventuali varianti approvate e sotto l'osservanza delle norme tecniche in vigore;
- b) che corrispondono ai dati ed alle previsioni di progetto sia il tracciato, sia le progressive e le quote di appoggio delle funi, sia la natura e le caratteristiche dei terreni interessati dalle fondazioni;
- c) che, sulla base della documentazione acquisita, le caratteristiche dei materiali impiegati corrispondono ai dati di progetto e risultano, comunque, conformi a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia;
- d) che, sulla base dei controlli e delle verifiche personalmente effettuati nonché delle certificazioni acquisite, gli elementi strutturali e gli organi meccanici contro il cui eventuale cedimento non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale sono esenti da difetti o imperfezioni che possano compromettere la sicurezza ed il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

3.2. - Ove, nel corso dei lavori ed in relazione a speciali situazioni, si sia reso necessario introdurre lievi modifiche a talune delle soluzioni costruttive previste nel progetto e nelle eventuali varianti approvati, il direttore dei lavori

./.

deve darne atto con apposita annotazione nella dichiarazione di cui al comma 3.1., giustificando le soluzioni adottate ed allegando una dichiarazione di accettazione del progettista per la compatibilità con le previsioni progettuali.

3.3. - In allegato alla dichiarazione di cui al comma 3.1. il direttore dei lavori deve produrre la seguente documentazione:

- a) certificato relativo al collaudo statico delle opere civili, definite al comma 3.6., rilasciato ai sensi della legge 5 gennaio 1971, n.1086;
- b) verbali relativi al riconoscimento, alla posa in opera ed all'eventuale esecuzione di teste fuse ed impalmature per le funi dell'impianto, nonché relazione sull'esito del primo esame effettuato sulle funi stesse ai sensi delle vigenti norme;
- c) verbali relativi alla formazione dei contrappesi per le funi dell'impianto, con attestazione della corrispondenza delle relative masse alle previsioni di progetto; per le funi tese con sistemi diversi da quello a contrappeso dovrà essere attestata la corrispondenza degli sforzi erogati dal dispositivo tenditore alle previsioni di progetto, indicando anche il metodo di misura impiegato;
- d) certificati riguardanti la messa a terra elettrica di tutte le apparecchiature e di tutte le strutture metalliche, con l'indicazione dei valori rilevati per le resistenze elettriche; certificati riguardanti le protezioni adottate contro le tensioni di contatto per guasto ai sensi delle vigenti norme CEI;
- e) certificato di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi delle vigenti norme in materia dal competente Comando del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, qualora nelle stazioni dell'impianto o nelle loro dipendenze esistano attività elencate nelle predette norme fra quelle soggette alle visite di prevenzione incendi.

3.4. - A corredo della dichiarazione di cui al comma 3.1., il direttore dei lavori deve altresì depositare, presso il competente Ufficio periferico della M.C.T.C., la seguente documentazione probatoria degli accertamenti, dei controlli e delle verifiche espletati in relazione alle attestazioni richieste ai punti c) e d) dello stesso comma 3.1.:

- a) certificazioni riguardanti la corrispondenza alle specifiche indicate dalle vigenti tabelle UNI, nonché alle vigenti norme regolamentari in materia, per la composizione chimica, per le caratteristiche meccaniche e per il processo di fabbricazione dei materiali impiegati nella realizzazione delle strutture, fisse e mobili, e degli organi meccanici comunque interessanti la sicurezza dell'impianto, funi escluse;
- b) certificazioni riguardanti l'esito dei controlli non distruttivi effettuati sugli elementi strutturali e sugli organi meccanici contro il cui eventuale cedimento non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale, funi escluse;
- c) dichiarazioni dei responsabili delle imprese costruttrici dei veicoli e delle apparecchiature meccaniche attestanti: la corretta esecuzione delle lavorazioni e dei montaggi effettuati, sia presso le rispettive officine che sull'impianto; l'esito favorevole dei controlli e dei collaudi interni espletati, con particolare riferimento alle giunzioni saldate; la corretta messa a punto ed il buon funzionamento dei diversi meccanismi, macchinari e dispositivi in genere;

d) dichiarazioni dei responsabili delle imprese costruttrici degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici attestanti: la buona qualità e la rispondenza alle vigenti norme CEI o UNIFER-CEI per tutti i componenti ed i complessi installati; l'esito favorevole dei controlli e dei collaudi espletati, presso i rispettivi stabilimenti o presso laboratori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; la corretta esecuzione dei montaggi in opera, la corretta messa a punto ed il buon funzionamento di tali componenti e complessi.

3.5. - Ove il direttore dei lavori sia stato affiancato da altri professionisti, singolarmente responsabili quali direttori di determinate categorie di lavori per la realizzazione delle diverse parti omogenee delle quali può considerarsi costituito l'impianto (di norma: opere civili, apparecchiature meccaniche e veicoli, equipaggiamenti elettrici ed elettronici), ferma restando la responsabilità generale e di coordinamento del direttore dei lavori, questi può unire alla propria dichiarazione di cui al comma 3.1. le analoghe dichiarazioni dei suddetti professionisti, ciascuno per la categoria di lavori di propria competenza.

3.6. - Agli effetti delle presenti Disposizioni le opere civili dell'impianto, realizzate con strutture metalliche o in calcestruzzo armato, normale o precompresso, comprendono:

- a) le fondazioni delle stazioni, dei sostegni di linea e delle altre opere d'arte eventualmente esistenti lungo la linea;
- b) le strutture delle stazioni destinate a sopportare i carichi trasmessi dalle opere di copertura, dalle funi, dalle apparecchiature meccaniche ed elettriche e dal pubblico;

- c) le strutture dei sostegni di linea, escluse le scarpe e le rulliere per l'appoggio delle funi con i relativi organi di supporto ed escluse inoltre le strutture fisse e mobili per la manutenzione o per la prevenzione degli infortuni sul la voro;
- d) le opere d'arte realizzate lungo la linea, incluse quelle per la difesa ed il consolidamento dei terreni, ovvero per la protezione da slavine e valanghe,

3.7. - Congiuntamente con la persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio e, se ricorre il caso, con il professionista designato quale assistente tecnico, il direttore dei lavori deve inoltre rilasciare una separata dichiarazione attestante:

- a) i valori ottenuti, in sede di messa a punto dell'impianto, per i principali parametri d'esercizio nelle condizioni più significative di funzionamento, confrontati con le previsio ni di progetto;
- b) i dati di taratura dei diversi dispositivi di comando, rego lazione, protezione e sicurezza;
- c) l'effettuazione, senza inconvenienti e con il personale che verrà successivamente addetto al servizio dell'impianto, di un periodo di preesercizio da distribuire in non meno di 10 giorni e della durata appresso specificata:
 - per gli impianti con movimento a va e vieni e per quelli a movimento unidirezionale con veicoli a collegamento tem poraneo: non meno di 100 ore di funzionamento con metà veicoli al massimo carico convenzionale e metà veicoli scarichi, distribuiti in linea in maniera da determinare le più gravose condizioni d'esercizio;

- per gli impianti a movimento unidirezionale con veicoli a collegamento permanente: non meno di cento ore di funzionamento con tutti i veicoli scarichi.

Le prove per ottenere i valori ed i dati di cui ai precedenti punti a) e b), nonché il periodo di preesercizio di cui al punto c), sono effettuati con la partecipazione del personale delle imprese costruttrici delle apparecchiature meccaniche, dei veicoli e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici; i responsabili di tali imprese devono all'uopo controfirmare la dichiarazione di cui al presente comma.

4. - ADEMPIMENTI DEL DIRETTORE O DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO

4.1. - Prima dell'espletamento degli accertamenti preliminari di cui al paragrafo 5., la persona proposta come direttore o responsabile dell'esercizio, quest'ultima congiuntamente con il professionista designato come assistente tecnico quando ricorre il caso, deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) deposito presso il competente Ufficio periferico MCTC, agli effetti del comma 4.2. delle Norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985) (6), di copia delle istruzioni fornite dalle imprese costruttrici delle apparecchiature meccaniche, dei veicoli e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici per la manutenzione di tali apparecchiature, veicoli ed equipaggiamenti;
- b) presentazione, al competente Ufficio periferico della MCTC ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, di proposte per le disposizioni interne da emanare ai sensi dell'art. 102 del DPR 753/80 (7)

e costituenti il regolamento d'esercizio dell'impianto; tale regolamento deve essere redatto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche in vigore per ogni categoria o tipo di impianto, comunque tenendo conto di quanto indicato dalle istruzioni per la manutenzione di cui alla precedente lettera a) e potrà, eventualmente, essere integrato, dopo la visita di ricognizione, con le particolari cautele e modalità d'esercizio stabilite nel processo verbale di cui alla lettera C del comma 10.3.;

- c) presentazione, al competente Ufficio periferico della MCTC ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, di proposte per la determinazione del quantitativo di personale da adibire al servizio, ai sensi dell'art. 7, 2° e 3° comma, del DPR 753/80 (8), con l'indicazione nominativa dei singoli agenti, nonché con gli estremi delle rispettive, eventuali, abilitazioni e con la indicazione delle mansioni loro assegnate;
- d) presentazione al competente Ufficio periferico della MCTC, agli effetti dell'art.3 del decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1985) (9), del piano per l'organizzazione del soccorso ai viaggiatori in linea, corredato se ricorre il caso delle copie degli atti relativi agli eventuali accordi al riguardo intercorsi con enti ed organismi locali.

4.2. - Per gli impianti classificati nelle categorie A e B dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1985) (10), la persona proposta come direttore d'esercizio de-

ve altresì comunicare al competente Ufficio periferico della MCTC ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, il nominativo dell'agente designato come caposervizio dell'impianto, nonché gli estremi della relativa, eventuale, abilitazione ai sensi delle vigenti norme in materia.

5. - ACCERTAMENTI PRELIMINARI

5.1. - L'Ufficio periferico della MCTC territorialmente competente, ricevuta copia della domanda di cui al paragrafo 2. e della documentazione di cui ai paragrafi 3. e 4., acquisisce agli atti i documenti depositati ai sensi dei commi 3.4. e 4.1., lettera a), ed accerta che sussistono tutti i presupposti stabiliti dalle presenti Disposizioni e dalle altre norme vigenti in materia per l'espletamento della visita di ricognizione. Il suddetto Ufficio provvede, in particolare, agli adempimenti di propria competenza ai sensi della normativa in vigore e riguardanti: la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio e, quando ricorre il caso, la designazione dell'assistente tecnico, l'eventuale abilitazione dell'agente caposervizio; la determinazione del quantitativo di personale da adibire al servizio in relazione all'art. 7, 2° e 3° comma, del DPR 753/80 (8).

5.2. - Conclusa l'istruttoria indicata al comma 5.1., il competente Ufficio periferico della MCTC procede ad effettuare sull'impianto un preliminare accertamento della sua completa realizzazione e del suo corretto funzionamento; in relazione ai favorvoli risultati di tale accertamento, il predetto Ufficio:

- a) per gli impianti per i quali non abbia ricevuto delega dalla Sede Centrale della MCTC, provvede a riferire alla stessa Sede Centrale richiedendo la nomina della Commissione incaricata della visita di ricognizione e, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle Regioni, ne informa i competenti organi;

b) per gli impianti per i quali, ai sensi del paragrafo 5., abbia ricevuto delega dalla Sede Centrale della MCTC, ove nulla osti da parte dei competenti organi regionali e d'intesa con essi per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, provvede a nominare la Commissione incaricata della visita di ricognizione e ne dà notizia all'ente concedente ed al concessionario, oltrechè agli stessi organi regionali.

5.3. - Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 5.2., la Sede Centrale della MCTC, ove nulla osti da parte dei competenti organi regionali e d'intesa con essi per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, provvede alla nomina della Commissione incaricata della visita di ricognizione e ne dà notizia all'ente concedente ed al concessionario, oltrechè al competente Ufficio periferico della MCTC ed agli stessi Organi regionali.

6. - COMPETENZE PER LA VISITA DI RICOGNIZIONE

6.1. - E' di norma riservata alla Sede Centrale della M.C.T.C. la nomina della Commissione incaricata della visita di ricognizione agli impianti, od a loro parti, costituenti prototipo da sottoporre ad approvazione del tipo secondo le norme in vigore; a quelli che presentino innovazioni tecniche di rilievo rispetto a soluzioni costruttive già sperimentate e, comunque, a quelli per i quali la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di esame e parere sul progetto ed in relazione alle particolari caratteristiche dell'impianto, abbia ravvisata la necessità di essere rappresentata in sede alla Commissione incaricata della visita stessa.

6.2. - E' di norma delegata agli Uffici periferici della MCTC la nomina della Commissione incaricata della visita di ricognizione per tutti i rimanenti impianti.

7. - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VISITA DI RICOGNIZIONE

7.1. - In relazione alla categoria ed alle caratteristiche dell'impianto, la Commissione nominata ai sensi del comma 6.1.

è di norma costituita:

- a) da uno o più ingegneri della MCTC in rappresentanza della Sede Centrale;
- b) da uno o più ingegneri del competente Ufficio periferico della MCTC;
- c) da uno o più membri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in rappresentanza della Commissione stessa, nei casi in cui sia stata ravvisata tale necessità;
- d) eventualmente, da un funzionario tecnico della MCTC con funzioni anche di segretario;
- e) da un rappresentante dell'organo regionale competente che, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 753/80 (1), partecipa agli effetti della regolarità dell'esercizio per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

7.2. - In relazione alla categoria ed alle caratteristiche dell'impianto, la Commissione nominata ai sensi del comma 6.2. è di norma costituita:

- a) da uno o più ingegneri del competente Ufficio periferico della MCTC;
- b) da un funzionario tecnico della MCTC con funzioni anche di segretario;
- c) da un rappresentante dell'organo regionale competente che, ai

sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 753/80 (1), partecipa agli effetti della regolarità dell'esercizio per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

7.3. - Ove ritenuto opportuno per assicurare uniformità di valutazione rispetto ad impianti similari, a giudizio della Sede Centrale della M.C.T.C., della Commissione di cui al comma 7.2. può far parte un funzionario tecnico della stessa Sede Centrale e da questa designato.

7.4. - Per gli impianti classificati nella categoria C dall'art. 1 del decreto del Ministro dei Trasporti 5 giugno 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1985) (10), le Commissioni di cui ai comma 7.1. e 7.2. possono essere costituite con uno o più funzionari tecnici della MCTC.

7.5. - La rappresentanza della M.C.T.C. e della Commissione Ministeriale per le funicolari aeree e terrestri nella Commissione di cui al comma 7.1. può essere attribuita ad una unica persona.

7.6. - Alle operazioni della visita di ricognizione interviene un rappresentante dell'ente concedente.

7. - PARTECIPANTI ALLA VISITA DI RICOGNIZIONE

8.1. - Alle verifiche e prove funzionali da espletare nel corso della visita di ricognizione partecipano, fornendo tutta la necessaria assistenza:

- a) il direttore dei lavori, coadiuvato dagli eventuali professionisti di cui al comma 3.5.;
- b) il direttore od il responsabile dell'esercizio e, se ricorre il caso, il professionista designato come assistente tecnico;
- c) i responsabili delle imprese che hanno curato la costruzione e la posa in opera delle varie parti omogenee dell'impianto: in particolare dei veicoli, delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici;
- d) il concessionario od un suo rappresentante;
- e) il progettista dell'impianto.

8.2. - Il direttore dei lavori, d'intesa con le imprese che hanno curato la costruzione e il montaggio dei veicoli, delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici, deve assicurare la disponibilità presso l'impianto di tutte le attrezzature e di tutte le strumentazioni necessarie per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali.

9. - ESPLETAMENTO DELLA VISITA DI RICOGNIZIONE

- 9.1. - La Commissione incaricata della visita di ricognizione, presa visione del progetto e degli eventuali elaborati aggiuntivi e di variante, dei relativi atti di approvazione e delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dei comma 3.1., 3.2., 3.5. e 3.7., procede all'esame delle dichiarazioni stesse, dei documenti di cui al comma 3.3., dei certificati relativi al collaudo delle funi, nonché dei risultati degli eventuali accertamenti e controlli speciali di cui al comma 1.4.; procede inoltre:
- a) ad una visita all'impianto per verificarne, in via generale, la corrispondenza alle previsioni di progetto ed eventualmente, per quanto ivi non esplicitamente previsto, alla specifica normativa tecnica in vigore per l'impianto;
 - b) all'effettuazione di prove di funzionamento a vuoto e con carico regolamentare, intese ad accertare il buon comportamento dello impianto nel suo complesso ed il corretto funzionamento dei dispositivi interessanti la sicurezza nelle più significative condizioni di esercizio;
 - c) agli eventuali particolari adempimenti per lo scioglimento di riserve formulate in sede di esame del progetto o degli elaborati aggiuntivi o di variante;
 - d) alle eventuali ulteriori verifiche e prove che, a giudizio della Commissione stessa, dovessero risultare necessarie in relazione a speciali situazioni riscontrate nell'impianto o nel suo funzionamento;

./.

e) all'eventuale effettuazione di manovre di soccorso simulato, con l'impiego delle attrezzature all'uopo predisposte, da parte del personale da adibire al servizio dell'impianto e di quello se del caso fornito da enti od organismi locali.

9.2. - Le prove connesse con gli adempimenti di cui alle lettere da a) a d) del comma 9.1. vengono proposte dalla Commissione al direttore dei lavori ed eseguite sotto la responsabilità di quest'ultimo e degli eventuali professionisti direttori di lavori concernenti le diverse parti omogenee delle quali può considerarsi costituito l'impianto, per ciascuno in base alle rispettive attribuzioni e competenze secondo quanto stabilito al comma 3.5.

9.3. - Le eventuali manovre di soccorso simulato, di cui alla lettera e) del comma 8.1., vengono effettuate sotto la responsabilità del direttore o del responsabile dell'esercizio.

9.4. - Per gli impianti destinati ad assolvere finalità di trasporto turistiche o sportive invernali, l'espletamento delle visite di ricognizione è sospeso nel periodo compreso fra il 20 dicembre di ogni anno ed il 6 gennaio dell'anno successivo.

10. - VERBALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA VISITA DI RICOGNIZIONE

10.1. - Espletati tutti gli adempimenti necessari, la Commissione incaricata della visita di ricognizione procede a redigere il processo verbale degli adempimenti stessi in contraddittorio con le persone indicate al comma 8.1.

10.2. - In particolare, nel processo verbale di cui al precedente comma, la Commissione:

- a) dà atto dell'esame effettuato della documentazione che, ai sensi del comma 9.1., le è stata sottoposta, esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo;
- b) dà riscontro alle eventuali riserve contenute negli atti di approvazione del progetto, il cui scioglimento sia stato subordinato a particolari adempimenti da effettuare nel corso della visita di ricognizione, esprimendo il proprio giudizio in ordine allo scioglimento di tali riserve;
- c) illustra gli eventuali rilievi emersi nel corso della visita all'impianto o delle verifiche e prove funzionali, esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo;
- d) dà atto delle verifiche e delle prove funzionali effettuate sull'impianto, con le indicazioni dell'esito delle prove stesse e dei risultati ottenuti, mediante apposito allegato al verbale e secondo le direttive che, al riguardo, saranno impartite dalla MCTC;

e) dà atto delle eventuali dichiarazioni a verbale del direttore dei lavori, del direttore o del responsabile dell'esercizio e, se ricorre il caso, del professionista designato quale assistente tecnico, esprimendo al riguardo le proprie osservazioni.

10.3. - Sulla base di tutti gli adempimenti espletati e delle eventuali prescrizioni, osservazioni e riserve derivanti da tali adempimenti, la Commissione formula le proprie conclusioni sulla possibilità di aprire l'impianto al pubblico esercizio, nonché sulle condizioni alle quali detta apertura debba, se del caso, essere subordinata per lo scioglimento di riserve, per l'attuazione di determinati completamenti, di modifiche o di integrazioni da apportare all'impianto od a sue parti, ovvero per l'adozione di particolari modalità di esercizio. Tali condizioni sono di norma così individuate:

- A) prescrizioni da attuare anteriormente all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, qualora direttamente interessanti la sicurezza immediata dell'impianto, dei viaggiatori o del personale e non sostituibili, anche temporaneamente, con affidabili cautele e speciali modalità di esercizio;
- B) prescrizioni da attuare entro periodi di tempo determinati dalla Commissione, comunque non oltre un anno dalla data dell'apertura al pubblico esercizio;
- C) particolari cautele e modalità di esercizio, sia temporanee che permanenti.

10.4. - Il processo verbale di cui al comma 10.1. è sottoscritto oltrechè dai membri della Commissione incaricata della visita di ricognizione, dal rappresentante dell'ente concedente, dal direttore dei lavori, dal concessionario o da un suo rappresentante, dalla persona proposta come direttore o responsabile dell'esercizio e, se del caso, dal professionista designato come assistente tecnico, nonchè dai responsabili delle imprese costruttrici dei veicoli, delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici.

./.

11. - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VISITA DI RICOGNIZIONE

11.1. - Il direttore o il responsabile dell'esercizio, ovvero l'assistente tecnico quando ricorre il caso, ove non vi abbia già in precedenza provveduto, procede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia all'abilitazione degli agenti da adibire a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, eventualmente completando le comunicazioni già fornite ai sensi del comma 4.1., lettera c).

11.2. - Il competente Ufficio periferico della MCTC provvede all'approvazione, ovvero al rilascio del nulla osta tecnico, ai sensi dell'art. 102, 2° comma, del DPR 753/80 (7), per il regolamento d'esercizio dell'impianto di cui al comma 4.1., lettera b), eventualmente disponendo per la sua integrazione con le particolari cautele e modalità di esercizio stabilite dalla Commissione incaricata della visita di ricognizione agli effetti del comma 10.3., lettera C.

11.3. - In relazione alle conclusioni formulate dalla Commissione incaricata della visita di ricognizione nel processo verbale di cui al paragrafo 10., il competente Ufficio periferico della MCTC, accertato che risultino assolti tutti gli adempimenti stabiliti dalle norme in vigore e che, in particolare, siano state attuate le prescrizioni di cui alla lettera A del comma 10.3., rilascia ove null'altro osti, ai sensi dell'art. 4 del DPR 753/80 (3), l'autorizzazione od il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.